

ADEMPIMENTI PRINCIPALI

INFORMATIVA: tutti i trattamenti, indipendentemente dalla tipologia dei dati, comportano l'obbligo di informativa degli interessati. L'obbligo di informativa (scritta o orale) riguarda:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di accesso di cui all'articolo 7 del codice;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
- L'adempimento dell'informativa di cui alla nuova norma del codice specifica anche la necessità di informare l'interessato circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, compresi gli incaricati. Tale prescrizione aggrava notevolmente l'onere di informativa, soprattutto nel caso di trattamenti complessi. A tale proposito, peraltro, il Garante ha chiarito che, comunque, tale obbligo non riguarda i trattamenti già in corso al momento di entrata in vigore del codice, come invece poteva apparire dalla interpretazione strettamente letterale della nuove norme; ciò deve intendersi pertanto nel senso di escludere qualsiasi obbligo di integrazione per i trattamenti già in essere e per i quali l'informativa è stata già resa agli interessati sulla base delle prescrizioni della legge n. 675/96.

CONSENSO: con riferimento all'obbligo di ottenere il consenso al trattamento, il nuovo codice riconferma quanto previsto dalla legge n. 675/96.

In particolare il trattamento dei dati è consentito solo con il consenso espresso dell'interessato (articolo 23).

Il consenso deve essere manifestato in forma scritta (mediante sottoscrizione dell'interessato) unicamente per i trattamenti di dati sensibili, mentre in tutti gli altri casi è sufficiente che il consenso espresso sia documentato per iscritto. Ciò significa che per i trattamenti di semplici dati personali è necessario unicamente che sia tenuta traccia documentale del rilascio da parte dell'interessato, secondo le modalità specifiche che la tipologia di trattamento richiede (ad esempio, nel caso di dati acquisiti mediante utilizzazione del telefono, la traccia documentale consiste nella avvenuta annotazione scritta della avvenuta manifestazione del consenso da parte dell'interessato, senza necessità di sua sottoscrizione).

NOTIFICA: l'adempimento della notifica deve essere effettuata solo in particolari casi di trattamento di:

- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Secondo tale prescrizione, pertanto, dobbiamo ritenere escluse dall'obbligo di notificazione sia le strutture associative (comprese le società di servizio eventualmente collegate), sia le imprese associate, ancorché trattino dati sensibili diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti.

MISURE DI SICUREZZA

TRATTAMENTO SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI INFORMATICI: articolo 35, riguardano:	TRATTAMENTO CON L'AUSILIO DI STRUMENTI INFORMATICI: articolo 34, riguardano:
<p>a) l'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;</p> <p>b) la previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;</p> <p>c) la previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati</p> <p>Le modalità tecniche per corrispondere a tali prescrizioni sono contenute nel disciplinare tecnico (allegato B) e consistono in:</p> <p>a) <u>istruzioni scritte agli incaricati</u> finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione;</p> <p>b) custodia e controllo di atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari affidata agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, per il tempo necessario al trattamento e fino alla restituzione al termine delle operazioni affidate;</p> <p>c) controllo degli accessi agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, devono essere identificate e registrate;</p> <p>d) quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono devono essere preventivamente autorizzate.</p>	<p>a) autenticazione informatica;</p> <p>b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;</p> <p>c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;</p> <p>d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;</p> <p>e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;</p> <p>f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;</p> <p>g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;</p> <p>h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.</p> <p>Le modalità tecniche per corrispondere a tali prescrizioni sono contenute nel disciplinare tecnico (allegato B) al quale, per brevità, si rimanda.</p> <p>Il Servizio Legale del Garante per la Protezione dei dati personali ha precisato che l'obbligo di redazione del DPSS è vigente soltanto per i soggetti che trattano dati sensibili e giudiziari.</p>